

Il *fil rouge* che lega la sostenibilità, la responsabilità sociale e la continuità aziendale. I fattori ESG e l'impatto sul Modello 231

Dott. Paolo Venero – Avv. Maria Francesca Artusi

Martedì 19 ottobre 2021

INDICE

- 1. Il principio della sostenibilità aziendale**
- 2. Il principio della sostenibilità ed i fattori ESG**
- 3. La Corporate Social Responsibility (CSR)**
- 4. La continuità aziendale**
- 5. Sistema bancario, la finanza per le imprese ed il risparmio gestito quali elementi propulsori del fenomeno ESG**
- 6. I fattori ESG e l'impatto sui Modelli 231**

1. Il principio della sostenibilità aziendale

Una prima definizione

la ricerca di un modello di sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.

Lo sviluppo futuro

il principio ha subito una graduale evoluzione anche in virtù di una crescente consapevolezza a livello delle organizzazioni sovranazionali e dei governi nazionali. Si è gradualmente passati da posizioni, che per quanto meritevoli nell'aver fatto emergere le questioni in argomento, rappresentavano posizioni movimentistiche o di parte, ad una condizione che è entrata a far parte delle Linee Guida delle principali organizzazioni sovranazionali e dei piani strategici e di governo dei principali Paesi, soprattutto occidentali, ed è vissuta come **presupposto essenziale per la stessa sopravvivenza dell'umanità.**

Il principio della sostenibilità

Il principio
della
sostenibilità



Oggi è impiegato con un **significato più ampio e strategico** che abbraccia non solo l'ambiente, ma anche il sociale e la stessa *governance* (*latu sensu*) anche in virtù degli evidenti impatti economico-sociali influenzati dall'insieme di regole, leggi e regolamenti, che disciplinano la direzione dell'ordinamento pubblico e privato e condizionano la portata dei temi e delle scelte connesse.

la sostenibilità e lo sviluppo sostenibile sono legati a una nuova idea di benessere, ma forse è più corretto dire di una **condizione essenziale di sopravvivenza** che tiene conto della qualità della vita delle persone, integrata con l'attività produttiva delle imprese, degli enti e delle amministrazioni pubbliche

Il principio della sostenibilità

Le tre principali componenti

Sostenibilità ambientale
responsabilità nell'utilizzo delle risorse

Sostenibilità economica
collegata alla capacità di generare
reddito e lavoro

Sostenibilità di governo e sociale
sicurezza, salute, giustizia, governance
dei sistemi pubblici e privati



L'obiettivo dello sviluppo sostenibile mira quindi a mantenere in **equilibrio costante il rapporto tra ambiente, economia e società**, per soddisfare i bisogni di tutti e garantire migliori condizioni di vita alle persone

2. Il principio della sostenibilità ed i fattori ESG



- I fattori ESG (*Environmental, Social, Governance*) sono legati in maniera indissolubile alla sostenibilità;
- utilizzati in ambito economico-finanziario per indicare tutte quelle attività connesse agli investimenti responsabili (IR) ed alla concessione del credito responsabile che oltre a perseguire gli obiettivi tipici della gestione finanziaria, tengono in considerazione aspetti, per lo più *long term*, quali l'impatto sociale e ambientale di tali attività;
- comportano un'evoluzione dei processi decisionali che abbraccia l'identificazione degli obiettivi e la riorganizzazione dei processi di produzione e consumo.

Nella versione più evoluta di finanza sostenibile, si afferma un modello in cui i fattori ESG non sono più vincoli alla massimizzazione degli obiettivi bensì sono essi stessi parte degli obiettivi.

2. Il principio della sostenibilità ed i fattori ESG

Affinché gli attori economici possano prendere decisioni rispettose degli obiettivi di sviluppo sostenibile è fondamentale che il mercato incorpori nei prezzi tutte le informazioni rilevanti in materia di *performance* e rischi ESG delle attività produttive e finanziarie.

Perché ciò avvenga in modo efficiente e coerente con il passaggio a un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, sono necessari dati, informazioni, metriche e modelli di analisi adeguati alla misurazione e alla rappresentazione delle caratteristiche ESG di attività economiche e finanziarie [tema del Rating].



In sostanza, negli investimenti di lungo periodo saranno sempre più importanti i citati fattori ESG che giocheranno un ruolo fondamentale nel determinare il rischio e il rendimento di un investimento ma anche l'attribuzione del credito.

2. Il principio della sostenibilità ed i fattori ESG

L'**attività finanziaria è sostenibile** quando considera soluzioni d'investimento che, oltre a utilizzare logiche lucrative, integrano fattori ambientali, sociali e di *governance* nel processo decisionale di investimento, intendendosi per:



Environmental: i rischi legati ai cambiamenti climatici, alle emissioni di CO², all'inquinamento dell'aria e dell'acqua, agli sprechi e alla deforestazione, all'attuazione dell'economia circolare;

Social: le politiche di genere, i diritti umani, gli *standard* lavorativi e sindacali;

Governance: le pratiche di governo societario, comprese le politiche di retribuzione dei soggetti apicali, la composizione del consiglio di amministrazione (comprese la presenza di consiglieri indipendenti e le politiche di diversità nella composizione del CdA), le procedure di controllo (anche delle condotte dei vertici e dell'azienda in termini di rispetto delle leggi e della deontologia), **il perseguimento del principio di durabilità**

3. La Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR)

- è un orientamento gestionale che va oltre il rispetto delle normative e dei regolamenti (*compliance*) e definisce una funzione-obiettivo più ampia del semplice profitto
- con essa non sono soltanto azionisti e *management* che contribuiscono a definire il valore creato dall'impresa, ma a quest'ultimo contribuiscono anche tutti i soggetti direttamente e indirettamente interessati (*stakeholder*)
- mette al centro della funzione-obiettivo dell'impresa la composizione dei diversi interessi dei molteplici *stakeholder*

Secondo una simile prospettiva, le **dimensioni ambientali e sociali** si affrancano da uno storico ruolo di sudditanza rispetto all'obiettivo del profitto e, in quanto obiettivi in sé, **contribuiscono** a definire modalità e vincoli per il conseguimento dei risultati più strettamente economici.

3. La Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR/Compliance

- Mentre la **compliance** si esercita, in primo luogo, nell'osservanza di specifiche norme primarie e secondarie,
- la **CSR** trova un ambito applicativo più profondo nell'adozione, da parte delle imprese, di forme di ***self regulation*** spontanea espresse nei codici etici, nelle carte dei valori aziendali e nei codici di comportamento, anche secondo *standard* riconosciuti internazionalmente.

I principali **strumenti di comunicazione** della CSR sono stati rappresentati, per un lungo periodo, dai codici etici e dal c.d. bilancio sociale.

Non può non osservarsi un primo (timido) sforzo del nostro Legislatore ad **ampliare l'informativa** di bilancio sia ai temi tipici del *risk approach* che ad alcuni spunti informativi sulla responsabilità sociale dell'impresa.

3. La Corporate Social Responsibility (CSR)

Introduzione dell'obbligo per le S.p.A di fornire nella Relazione sulla Gestione “[...] *un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato [...] nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta [...]*”. Tale analisi dovrà contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, “[...] **gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale [...]**”.

Art. 2428 c.c.

Solo a partire dall'esercizio 2017 (D.Lgs 254/2016) sono stati imposti obblighi di comunicazione circa l'informativa non finanziaria per le imprese di grandi dimensioni e Assonime (Associazione delle società italiane per azioni) ha evidenziato in una circolare del giugno 2017 che tale l'obbligo di rendicontazione si fonda sul principio del **comply or explain**: (i) le imprese possono non applicare determinate politiche previste, purché ne forniscano le motivazioni e (ii) possono inoltre omettere le informazioni la cui diffusione potrebbe comprometterne gravemente la posizione commerciale.

3. La Corporate Social Responsibility (CSR)

L'informativa non finanziaria deve dunque concentrarsi sugli aspetti significativi dell'attività dell'impresa e sulle attese degli *stakeholder* tenendo sempre in considerazione il principio secondo cui **l'omissione o errata indicazione di una informazione può ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori.**

I **soggetti tenuti** alla comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario sono **tutte le società italiane quotate** sui mercati regolamentati d'Italia o dell'Unione Europea ivi comprese le banche, le assicurazioni e le imprese di riassicurazione, purché nell'esercizio finanziario di riferimento l'impresa abbia avuto in media un numero di dipendenti superiore a 500 e al contempo, alla chiusura del bilancio, aver realizzato almeno una delle due seguenti condizioni:

- abbia raggiunto un totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di euro;
- abbia registrato un totale di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di euro

4. La continuità aziendale

I tratti fondamentali del principio di continuità, sono dettati

- dalla normative e dalle prassi di riferimento, sia a livello nazionale (codice civile e principi contabili nazionali OIC), che a livello internazionale (principi contabili IAS/IFRS)
- nonché dei principi di revisione (ISA 570, Principio di Revisione Internazionale - Continuità Aziendale).

La pandemia da Covid 19 che ha colpito il contesto macroeconomico, ha fatto sorgere dubbi in tema di continuità aziendale, messa a repentaglio anche dal susseguirsi delle misure emergenziali di contenimento dei contagi, ed ha portato incertezza nelle imprese riguardo al proprio futuro a fronte del quale i Governi di tutto il mondo sono intervenuti emanando provvedimenti eccezionali.

In particolare il governo italiano è intervenuto emanando il Decreto Liquidità, al fine di “neutralizzare” gli effetti della pandemia sulla continuità aziendale, nonché con provvedimenti successivi che ne hanno, di fatto, prorogato gli effetti

4. La continuità aziendale

L'evoluzione normativa che ha coinvolto i temi del *risk approach*, della continuità aziendale e degli adeguati assetti O.A.C hanno imposto all'imprenditoria italiana (la cui cifra morfologica è per lo più composta da microaziende e PMI) un notevole salto di qualità culturale con profondi mutamenti nell'approccio manageriale in relazione al proprio *business* ed alla sua organizzazione.

> Richiamo riforma Codice civile del 2003 e del CCI del 2019, art. 2086 2[^]co

Ciò detto, l'incessante ed inevitabile cammino dei temi riferiti alla sostenibilità, ed in primis ai fattori ESG, determinano una ulteriore svolta, ben più profonda, complessa ed articolata nel breve-medio periodo.

L'affidabilità delle imprese passerà dal concetto di continuità aziendale a quello, più ampio, della sostenibilità aziendale: la rappresentazione delle cosiddette informazioni non finanziarie, ed ESG in particolare, ai fini della raffigurazione della sostenibilità aziendale, diventerà sempre di più strategica.

4. La continuità aziendale

Circa la **relazione**, in forte evoluzione, tra «**continuità**» e «**sostenibilità**» aziendale è possibile ritenere che:

- la continuità aziendale rappresenta l'elemento tattico del fattore strategico costituito dalla sostenibilità che ha il proprio focus sul lungo termine;
- la continuità aziendale si concentra sullo sviluppo economico, mentre la sostenibilità si incentra sul processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento delle risorse, il piano degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e le modifiche istituzionali devono trovare una loro sintonia, valorizzando le potenzialità (attuali e future) dell'impresa al fine di far fronte ai bisogni e alle aspirazioni dell'uomo in una logica di sviluppo "sostenibile" che riguarda, in modo interconnesso, l'ambito ambientale, quello economico e quello sociale;
- gli attori aziendali della continuità aziendale sono normalmente identificati nei *managers* e nei responsabili delle procedure e dei processi amministrativi, mentre la sostenibilità aziendale, stante il contenuto strategico, è propriamente ad appannaggio del Board, quale organo di indirizzo;
- tant'è che gli strumenti di lavoro delle citate funzioni sono prevalentemente rappresentati dal budget per i primi e dal piano strategico d'impresa per il secondo.

4. La continuità aziendale

Nel giro di pochi anni, si giungerà ad una **rappresentazione unitaria dei dati finanziari e non finanziari**, così come si farà sempre più definita la tendenza che porterà anche le società non quotate all'obbligo di una informativa di carattere non finanziario. Ma **la svolta più significativa** riguarderà in particolare **i principi di continuità e di sostenibilità aziendale**.

La sostenibilità risulta infatti strategica per la stessa sopravvivenza dell'impresa e del suo *business*, nonché per la reputazione aziendale, inclusa la valorizzazione dell'immagine e del marchio in quanto attira e trattiene talenti, aumenta l'efficienza gestionale, attira nuovi investitori e rafforza la riconoscibilità del brand.

Si può quindi concludere sul punto che nella più parte dei casi la sostenibilità del business determina la continuità aziendale, di cui quest'ultima è parte.

4. La continuità aziendale

La sostenibilità aziendale, e i fattori ESG in particolare, sono temi fondamentali, che gradualmente impatteranno su tutte le imprese, le quali dovranno (di conseguenza) modificare i propri assetti

Organizzativi **Amministrativi** e **Contabili** (O.A.C)

relativo all'organigramma e relativo funzionigramma ed al *layout* delle funzioni, poteri e deleghe di poteri, ove esistenti

si riferisce al sistema di rilevazione dei fatti di gestione (in questo ambito, fra l'altro, assume un peso determinante il Piano d'impresa, l'analisi dei flussi di cassa attesi e, quindi, l'affidabilità dei dati trattati (c.d. *data quality*))

l'insieme delle procedure dirette a garantire l'ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi nelle quali le stesse si articolano

4. La continuità aziendale

Fermi restando i parametri della dimensione e della natura dell'impresa, giungeranno sempre più forti e pregnanti, soprattutto dall'esterno, gli stimoli e gli impatti relativi alla modifica in profondità delle *best practice* e dei processi aziendali in funzione del rispetto del principio di sostenibilità e di conformità ai fattori ESG.

5. Il sistema bancario, la finanza per le imprese ed il risparmio gestito quali elementi propulsori del fenomeno ESG

**European
Banking
Association
(EBA)**



Nel Maggio 2020 ha pubblicato le **linee di sviluppo** sulla gestione e sul **monitoraggio** dei crediti con un intervento che focalizza l'attenzione *inter alia* sulle tematiche ESG.

Scopo

rendere gli istituti finanziari sempre più **prudenti, avveduti e consapevoli** nelle fasi di concessione, gestione e monitoraggio dei crediti.

Obiettivo

prevenire la generazione di nuovi crediti deteriorati in futuro, garantendo **solidità e stabilità** al sistema finanziario europeo, in una prospettiva di medio-lungo termine.

Punto di attenzione non soltanto sulla struttura economico-finanziaria e patrimoniale delle imprese, ma anche sui richiamati, fattori ambientali, sociali e gestionali

5. Il sistema bancario, la finanza per le imprese ed il risparmio gestito quali elementi propulsori del fenomeno ESG

Le Linee Guida EBA hanno dunque l'**obiettivo** di migliorare le pratiche delle banche, con tutte le implicazioni in termini di *governance*, di processi e di meccanismi relativi alla concessione di credito.

L'**inserimento dei rischi ESG** in questa prospettiva costituisce un elemento fortemente innovativo che deve essere evidenziato.

In concreto le politiche sulla sostenibilità impatteranno in modo rilevante sulla realtà del credito: i rischi connessi al cambiamento climatico e alla transizione ecologica (ma anche i profili *social* e di *governance*), inclusi quelli derivanti dai cambiamenti di sensibilità e di preferenze dei consumatori, saranno adeguatamente considerati nella concessione del credito; non solo: le politiche europee, tra cui il piano *Next Generation EU*, favoriranno sempre più investimenti sostenibili.

5. Il sistema bancario, la finanza per le imprese ed il risparmio gestito quali elementi propulsori del fenomeno ESG

Il percorso tracciato dal Regolatore europeo: si chiede che i rischi connessi al cambiamento climatico e alla transizione ecologica (ma anche i profili social e di governance), inclusi quelli derivanti dai cambiamenti di sensibilità e di preferenze dei consumatori, siano adeguatamente considerati nella concessione del credito.

Concretamente, significa che **se una PMI chiede un finanziamento ad un istituto di credito**, oltre ai tradizionali criteri di valutazione quest'ultimo dovrà **valutare il progetto per cui il finanziamento è richiesto anche dal punto di vista dei rischi ESG**.

Per altro verso, sotto il profilo del **Risparmio gestito e dei servizi finanziari**, la **magnitudo e la dimensione del fenomeno ESG sul mercato dei capitali** è significativa: gli ultimi dati riferiscono di **un trilione di dollari l'anno di emissioni dal 2025 al 2030**.

5. Il sistema bancario, la finanza per le imprese ed il risparmio gestito quali elementi propulsori del fenomeno ESG

Naturalmente non sono solo i fattori ambientali ad essere rilevanti, anche se sono quelli più citati; anche la **dimensione social** non deve essere trascurata; in quest'ambito si pensi alla finanza orientata alla cosiddetta *gender Quality*, in cui molti fondi segnano performance di tutto rispetto in relazione ai benchmark. La stessa sta rapidamente diventando una delle aree di investimento sostenibile di tutto rispetto.

L'intera gamma dei canali di accesso alle risorse finanziarie, saranno progressivamente sempre più **sensibili ai fattori ESG**: le imprese potranno quindi trarre uno stimolo aggiuntivo, nonché decisivo, per far **evolvere il loro modello di *business*** in tale direzione.

5. Il sistema bancario, la finanza per le imprese ed il risparmio gestito quali elementi propulsori del fenomeno ESG



Non si deve cadere nell'errore di pensare che il tema della sostenibilità rappresenti per il mercato dei capitali una moda o un mero elemento ancillare alla logica degli affari.

Oggi **la sostenibilità ha carattere prioritario** per banche, compagnie assicurative, società di risparmio gestito, SIM, fondi di *private equity* e *venture capital* nonché intermediari e consulenti finanziari, in genere, oltre (naturalmente) alle imprese.

Una strategia rivolta alla sostenibilità è in grado di garantire numerosi vantaggi, mentre sottovalutare tali aspetti può esporre a rischi di vario tipo, come il rischio di credito, o quello reputazionale, sempre più incisivo nell'andamento del business.

In sostanza la finanza sostenibile non si concentra solo sulla tradizionale analisi economico-finanziaria, ma necessita di una analisi degli *intangibile asset*, che consenta di comprendere modelli di *business* ESG e di considerare la sostenibilità un vantaggio competitivo.

6. I fattori ESG e l'impatto sui Modelli 231

Il passaggio dal principio della continuità aziendale a quello, più ampio, della sostenibilità comporterà un **cambiamento culturale** che investirà gli organi sociali ed i management aziendali e vedrà un necessario **rafforzamento ed una implementazione degli assetti organizzativi**.

In questo processo avranno un ruolo particolare i **cc.dd. *compliance programs*** (i.e. **Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo** ex D.Lgs 231/2001, strumenti per la rilevazione preventiva dell'emersione dello stato di crisi ex Legge 155/2017, la *cooperative compliance* in ambito fiscale ex D.Lgs. 128/2015, ecc...).

6. I fattori ESG e l'impatto sui Modelli 231

Il contesto in cui operano oggi le aziende è in **rapidissimo mutamento** ed inizia a prendere piede il pensiero che **fare impresa in modo “etico” premi il *business* e crei valore.**

È questo il messaggio dominante che sta determinando un passaggio da una repressione dei reati da parte delle istituzioni, per migrare in direzione di un “**sistema normato di prevenzione**” in cui convergono gli interessi tutelati dalle istituzioni e dalle imprese (almeno quelle più virtuose). Imprese che aspirano ad un modello nuovo di *compliance* in grado di generare valore, in cui si assempre più il mercato a spingere le aziende verso un attenzione incisiva che ripudi l'illegalità, in un contesto in cui la *best practice* aziendale e l'economia dell'impresa -da un lato- convergono con il diritto d'impresa -dall'altro.

Il diritto penale rientra così tra i fattori che possono incidere sull'attività di impresa: una corretta gestione del rischio avrà ad oggetto anche comportamenti illeciti che possono assumere penale rilevanza.

6. I fattori ESG e l'impatto sui Modelli 231

Le informazioni non finanziarie stanno assumendo un **valore sempre più centrale** e ciò non potrà che avere delle conseguenze anche con riferimento alla responsabilità penale dei manager e delle aziende, soprattutto nella misura in cui il contenuto della comunicazione si riverberi sul valore dell'impresa



Il divario tra i fattori ESG e il diritto penale è ancora ampio, ma non si può che pronosticare una progressiva convergenza. Da un lato, si potrà parlare di rilevanza penale dell'ESG nella misura in cui determinati fattori legittimino l'impresa a godere di determinati benefici (Ad esempio: fiscali, finanziari, etc.). D'altra parte, i **temi ESG sono intimamente connessi** con diverse **aree sensibili** ai rischi legati alla responsabilità delle persone giuridiche prevista dal **D.Lgs. 231/2001**.

6. I fattori ESG e l'impatto sui Modelli 231

Collegamento tra fattori ESG e i reati-presupposto ex D.Lgs. 231/2001



“Environment”

La casistica è estremamente variegata, ricomprendendo delitti, contravvenzioni e reati ambientali afferenti a: violazioni urbanistiche; gestione di rifiuti; inquinamento atmosferico; tutela delle acque; sostanze pericolose e rischio di incidente rilevante; inquinamento acustico; normativa REACH-sostanze chimiche; bonifiche siti contaminati; parchi nazionali, regionali e interregionali; beni culturali e paesaggio; inquinamento elettromagnetico; cave, miniere e materiali da scavo; tutela degli animali e caccia; sicurezza alimentare; inquinamento nucleare; biotecnologie e nanomateriali; autorizzazioni ambientali; modificazioni genetiche.

6. I fattori ESG e l'impatto sui Modelli 231

“Social”

Si può fare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione legati all'erogazione di finanziamenti pubblici ovvero legati alle diverse forme di corruzione e/o ai rapporti con le Autorità di Vigilanza. Rischi che sono divenuti ancora più rilevanti a seguito dei contributi e delle facilitazioni connesse all'emergenza COVID-19. Si pensi ancora ai reati commessi in violazione della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori; ai reati informatici e agli illeciti connessi alla normativa di tutela per il trattamento dei dati, anche alla luce delle evoluzioni portate dall'applicazione del GDPR; ai reati contro la personalità individuale, con particolare riguardo alla recente tematica del c.d. “caporalato” che richiede standard di maggiore attenzione nella scelta dei fornitori di servizi; alle fattispecie che mirano ad evitare l'utilizzo di lavoratori irregolari e l'induzione a non rilasciare o a rilasciare dichiarazioni false all'autorità giudiziaria. Regolamento UE 2016/679.

6. I fattori ESG e l'impatto sui Modelli 231

“Governance”

Possono assumere rilievo reati di “*market abuse*”, i reati tributari e di contrabbando, i reati societari, con particolare riguardo alle false comunicazioni sociali, i reati di riciclaggio e autoriciclaggio, i reati associativi e transnazionali funzionali alla commissione di altri reati 231. Anche in questi ambiti l'emergenza COVID-19 ha portato alla luce nuovi rischi. Con riferimento ai rischi di criminalità finanziaria, le misure di *lockdown* imposte all'Italia per il contenimento dell'epidemia hanno provocato un indebolimento di gran parte del tessuto economico, aprendo uno spazio nuovo rispetto all'evolversi di fenomeni di organizzazione criminale.

6. I fattori ESG e l'impatto sui Modelli 231

Si può quindi rilevare come la “**normativizzazione**” delle **best practice** in materia di principi di corretta amministrazione e adeguatezza degli assetti organizzativi, vede il D.Lgs. 231/2001 quale precursore di un assetto fondato sul principio

«**dell'organizzazione funzionale alla prevenzione**»



Il **Modello** organizzativo 231 diviene allora un **elemento centrale** anche in **relazione alle tematiche ESG**

6. I fattori ESG e l'impatto sui Modelli 231

Il **Modello 231**, quale strumento di governo del rischio, è un documento che ha una significativa valenza difensiva nell'ambito del processo nella misura in cui esso stesso corrisponda anche a una società intimamente strutturata. In altre parole, le società andranno valutate non solo per la formale adozione del Modello ma anche per la sua efficace attuazione, vale a dire per un modo di essere, una consistenza interna, una storia di scelte imprenditoriali improntata a **certi valori**

Valori trovano espressione o collimano con i valori alla base dell'ESG. **Non può dunque esistere un Modello 231 senza ESG**

I Modelli organizzativi 231 sono dunque l'espressione *(i)* di una scelta della governance orientata alla **legalità** e **all'etica imprenditoriale**, e *(ii)* di una cultura organizzativa e manageriale centrata sulla **trasparenza**, sulla **condivisione delle informazioni** e sulla **fiducia**.

6. I fattori ESG e l'impatto sui Modelli 231



LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231



Tra le novità di maggior rilievo del 2021 il paragrafo dedicato al **“Sistema integrato di gestione dei rischi”**: *“il rischio di compliance, ossia di non conformità alle norme, comporta per le imprese il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali in conseguenza di violazioni di norme imperative ovvero di autoregolamentazione, molte delle quali rientrano nel novero dei reati di cui al D.Lgs 231/2001”*.

Spetta quindi ad una **buona governance** il compito di decidere da dove iniziare e come raggiungere il proprio **obiettivo di sostenibilità**, sapendo di poter contare sul supporto di diversi strumenti messi a disposizione dal legislatore e volutamente interconnessi.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

Dott. Paolo Venero – Avv. Maria Francesca Artusi